



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA N. 1419/2020

Il Consiglio nella seduta del **15 dicembre 2020**, composto come da verbale in pari data;

sentiti il relatore Consigliere **Angela TOMASICCHIO**;

richiamata la propria risoluzione n. 07 del 03/12/2019, rubricata: *“Anno 2020 - Criteri e linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie”*;

considerato che, in applicazione del Decreto Min. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 - *“Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”* e della pubblicazione del Decreto del Direttore del Dipartimento Finanze 4 agosto 2015 - *“Specifiche tecniche per il funzionamento del Processo Tributario Telematico”*, oltre a quella dei DM di estensione del Processo Tributario Telematico in campo nazionale, a partire dal 15 luglio 2017 quest’ultimo è operativo presso tutte le Commissioni Tributarie;

considerato, inoltre, che la Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze ha comunicato che, dopo lo svolgimento di corsi di formazione ai giudici tributari, verrà attivato, nell’ambito del Processo Tributario Telematico, l’applicativo necessario alla predisposizione informatica dei provvedimenti giurisdizionali ed alla loro trasmissione telematica, dapprima per le Commissioni della Regionale Lazio e Provinciale Roma e, a partire dal 2020, in tutte le altre, secondo un calendario da definire con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

ritenuto che la nuova gestione telematica dell’iter processuale è stata resa obbligatoria dal 1 luglio 2019, con conseguente obbligo di dare seguito a tutti gli adempimenti amministrativi, di cui si dirà in seguito, al fine di rendere operativo il cd. Fascicolo Elettronico e, soprattutto, con l’invito al Ministero dell’Economia e delle Finanze di completare l’integrale informatizzazione del processo tributario rimesso alle cure del SI.Gi.T., specie per quanto al segmento processuale dedicato alle udienze di trattazione, onde garantire il controllo mediante la tracciabilità degli interventi delle parti processuali dalla prima udienza e sino alla emissione finale della sentenza. Ciò in quanto solo una gestione automatizzata, con la previsione di interventi motivati e tracciati delle variazioni, rende esigibile, agevole e concreto l’obbligo di vigilanza che incombe sui Presidenti delle Commissioni, consentendo, altresì, al Consiglio di Presidenza di dotarsi di un patrimonio di conoscenze da spendere in occasione dei vari segmenti di verifica della professionalità dei giudici tributari che il sistema prevede: dalla nomina alla conferma dei direttivi, dalla mobilità al procedimento disciplinare. L’annotazione anche informatica delle varie vicende che segnano la vita di ogni procedimento tributario (trattazione e rinvii, riunione, sospensione, nomina ausiliari ecc.) consentirà sia il controllo sia la tracciabilità di esse rendendo la vigilanza dei Capi degli uffici effettiva ed efficace.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che il Consiglio di Presidenza, al fine di dare piena attuazione alla composizione organica delle Commissioni Tributarie, come definita dal Decreto del Ministro delle Finanze 11 aprile 2008, e di consentire ai Presidenti e Vice presidenti di sezione di svolgere le funzioni attinenti la propria carica anche se in esubero rispetto al numero di sezioni attive, nella seduta del 17 luglio 2018 ha approvato la risoluzione n. 4, con la quale ha stabilito i “*Criteria per la applicazione temporanea in via esclusiva dei magistrati tributari in esubero, rispetto al DM 11 aprile 2008, presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza*”.

rilevato che in merito alla composizione delle sezioni necessita intervenire sul punto relativo alle applicazioni e sostituzioni temporanee d’ufficio dei componenti dei collegi giudicanti allorquando siano impediti, ribadendo non soltanto il criterio di scelta del sostituto avente minore anzianità di servizio, ma soprattutto dando preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo.

ritenuto che i principi enunciati dalla delibera n. 1619 dell’8 ottobre 2019 allo stato, in considerazione della perdurante situazione emergenziale, possono non essere tenuti in considerazione da parte dei Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, anche per definire l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni stesse, considerato che l’attività lavorativa sarà compresa per il prossimo anno 2021, sia per le limitazioni conseguenti alla pandemia sia per l’adattamento delle strutture al processo tributario telematico e all’udienza da remoto;

ritenuto che comunque il Consiglio definirà con provvedimento separato le indicazioni da inviare ai Capi degli uffici per la redazione del piano di lavoro che, alla luce dei flussi, delle pendenze e delle priorità, conterrà indicazioni puntuali sulle modalità di utilizzo del personale giudiziario attualmente in esubero mediante la formazione e fissazione di ruoli di udienza che tengano conto della priorità nella trattazione che deve essere data alle iscrizioni maggiormente risalenti nel tempo, anche con la fissazione di udienze straordinarie, con un progetto di smaltimento dell’arretrato in grado di garantire definizioni superiori al 10%, così come già accade per la individuazione delle Commissioni Virtuose. Dette indicazioni saranno fornite con la formulazione di un format differenziato a seconda della grandezza della tipologia della Commissione.

ritenuto che, atteso quanto sopra, sia necessario procedere ad impartire ai Presidenti delle Commissioni le necessarie disposizioni attuative delle novità richiamate;

DELIBERA

di approvare la seguente Risoluzione.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 4 DEL 15.12.2020

Anno 2021 - Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie.

Premessa

L'art. 24 del D.Lgs 545/92 attribuisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il compito, tra gli altri indicati, di fissare i criteri per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché quello di stabilire i criteri per la ripartizione dei ricorsi alle sezioni, di deliberare su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle Commissioni Tributarie e di disporre sulle applicazioni di questi presso altra sede.

L'art. 6 dello stesso decreto legislativo dispone:

- che il Presidente di ciascuna Commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisca con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza, per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse;
- che il Presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno stabilisca il calendario delle udienze e la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di Presidenza ed **avendo cura per quest'ultima di rispettare il periodo di vigenza fissato dal Presidente della Commissione.**

L'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella **legge 2 dicembre 2005, n. 248**, prevede che **i presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.**

L'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 ha introdotto le seguenti modifiche al **D.Lgs 545/92** :

- a) l'art. 2 è modificato nel senso che i Presidenti delle Commissioni durano in carica quattro anni, eventualmente rinnovabili per pari periodo una volta sola e previa valutazione positiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dell'attività svolta;
- b) l'art. 6 è stato modificato al comma 1, prevedendo che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria istituisca sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso di istituzione.

L'art. 14 del Decreto Min. Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 - *“Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario”*, ha introdotto il “Fascicolo Informatico”, stabilendo che:

“1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.

2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

La risoluzione n. 4 approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta **del 17 luglio 2018**, ha stabilito i “*Criteria per la applicazione temporanea in via esclusiva dei magistrati tributari in esubero, rispetto al DM 11 aprile 2008, presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza*”, al fine di dare piena attuazione alla composizione organica delle Commissioni Tributarie come definita dal Decreto del Ministro delle Finanze 11 aprile 2008 (Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 25 ottobre 2008 n. 251 - *Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*) e di consentire ai Presidenti e Vice presidenti di sezione di svolgere le funzioni attinenti la propria carica anche se in esubero rispetto al numero di sezioni che devono essere attive nelle sedi di appartenenza da concorso.

La risoluzione n. 1 del 19/01/2016, in esecuzione delle disposizioni introdotte con l'art. 11, comma 1, lett. e) del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ha introdotto alcune misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi conseguenti alla nomina di giudici tributari vincitori di procedure concorsuali; con esse è stato stabilito che, ad eccezione dei giudici di prima nomina, gli altri vincitori di procedure concorsuali non prestino giuramento, ma vengano immessi nelle funzioni a mezzo di apposito verbale, il quale dovrà essere trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia

Tributaria unitamente alla dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità;

Premesso quanto sopra, si dispone che:

I - Composizione delle Sezioni

Le Commissioni tributarie regionali e provinciali risultano divise in sezioni.

Ai fini delle disposizioni che seguono, nella dizione di Presidenti di Commissioni ed in quella di Presidenti delle Commissioni provinciali si intendono compresi rispettivamente i Presidenti delle Commissioni Tributarie di II grado di Trento e Bolzano e Presidenti delle Commissioni Tributarie di I grado di Trento e Bolzano.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si precisa, inoltre, che:

- 1) Al fine di consentire un più agevole coordinamento tra l'attività di predisposizione del decreto annuale di composizione delle sezioni e di quelli periodici di formazione dei collegi e calendari, il Presidente della Commissione avrà cura di comunicare ai Presidenti di sezione il periodo di vigenza dei collegi, che intende fissare nell'anzidetto proprio decreto per l'anno a venire, con un lasso di tempo congruo antecedente al termine stabilito per la adozione del medesimo, di modo che i Presidenti di sezione ne possano tenere il dovuto conto affinché esso sia omogeneo per tutte le sezioni;
- 2) Sempre con il decreto di inizio anno di composizione delle sezioni, nelle Commissioni ove il **numero di sezioni attive risultasse superiore a quello di cui alla tabella allegata alla Circolare 8 ottobre 2019**, i Presidenti, avuto riguardo alla complessiva situazione del numero e delle cariche dei componenti in servizio, delle presumibili sopravvenienze e del programma di gestione adottato, valuteranno se procedere al temporaneo congelamento di una o più sezioni, con conseguente redistribuzione dei componenti delle stesse presso le rimanenti. Nel caso in cui, dopo il congelamento delle sezioni giudicate in esubero, risultassero presenti Presidenti o Vice Presidenti di sezione eccedenti il numero di quelli occorrenti per la gestione delle sezioni attive, il Presidente della Commissione stabilirà una turnazione, trimestrale o semestrale, tra i componenti della carica in esubero con minore anzianità di servizio nella stessa per lo svolgimento della funzione immediatamente inferiore o, se necessario, in quella di giudice. Nel caso in cui non fosse possibile far ruotare i PS o VPS in esubero in quanto in tutte le sezioni attive risultassero presenti titolari nelle cariche inferiori, la turnazione di essi avverrà con la messa in soprannumero, sempre trimestrale o semestrale. E, tuttavia, nelle commissioni tributarie bisezionali, proprio perché di ridotte dimensioni, è facoltà del Presidente mantenere in vita entrambe le sezioni al fine di affrontare eventuali criticità organizzative; in tale caso, al fine di mantenere l'organico in servizio coerente con i fabbisogni individuati dalla predetta Circolare 8 ottobre 2019, le sezioni saranno formate da un solo collegio.

Il Consiglio di Presidenza potrà in qualunque momento, valutati gli elementi anzidetti di organico e carico di lavoro, dare disposizioni ai Presidenti delle Commissioni affinché procedano al congelamento temporaneo di una o più sezioni.

- 3) I Presidenti delle Commissioni avranno cura, con il decreto di composizione delle sezioni, di assicurare, ove possibile, in ciascuna sezione, la presenza di componenti appartenenti alle diverse categorie di cui agli artt. 4 e 5 del Dlgs. 545/92, nel senso che è possibile prevedere la presenza in una sezione di più componenti appartenenti alla stessa categoria solo quando in ciascun delle altre sezioni risulti già assegnato un componente della stessa categoria, salvo specifiche motivate esigenze organizzative.
- 4) Ai fini della applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono tenuti a spostarsi per rotazione da una sezione ad altra:



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- a) i Componenti ed il Vice Presidente di sezione, a partire dal più anziano, la cui permanenza nella stessa sezione risale a 5 anni o più;
- b) Il Presidente di sezione potrà **non** ruotare al termine del primo quinquennio di permanenza nella sezione nel caso in cui allo scadere di esso risultino in servizio nella stessa unicamente componenti ivi assegnati in data successiva al medesimo. In tal caso il Presidente di sezione dovrà inderogabilmente ruotare unitamente all'ultimo componente giunto nella sezione durante il primo quinquennio intercorso dalla sua assegnazione. (**Ad esempio**: Se il PS è stato assegnato alla sezione il 1 gennaio 2020 ed al 1 gennaio 2025 nella sezione risultino in servizio solo componenti ivi giunti dopo il 2020, occorre verificare quale di questi è stato assegnato per ultimo nel quinquennio tra il 2020 ed il 2025 ed il PS ruoterà unitamente ad esso). L'esclusiva prolungata permanenza nella sezione del Presidente è giustificata dall'esigenza di dare continuità ed impulso di organizzazione all'ufficio, mentre si avrà in ogni caso cura di non assegnare alla nuova altra sezione più di un componente con identica provenienza, salvo particolari situazioni di organico.
- c) il Presidente di Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 545, presiede inderogabilmente la prima sezione e non è soggetto alla rotazione quinquennale.
- d) Nel caso in cui il singolo componente soggetto a rotazione cessi l'attività per raggiunti limiti di età nel corso dell'anno, si potrà soprassedere al suo spostamento ad altra sezione;
- e) **I medesimi criteri** e modalità di rotazione e spostamento ad altra sezione dei componenti assegnati **dovranno essere utilizzati anche per i componenti assegnati con applicazione, interna** da oltre 5 anni alla medesima sezione, in coerenza con il principio stabilito dall'art. 3 bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Analogamente, **saranno soggetti a rotazione i componenti applicati da altra sede ed assegnati alla medesima sezione da oltre 5 anni**, senza soluzione di continuità, a seguito di partecipazione agli interPELLI per applicazione banditi.
- f) Eventuali impedimenti alle rotazioni previste o correttivi apportati in ragione di particolari situazioni debitamente motivate, dovranno essere tempestivamente comunicati a questo Consiglio per la dovuta richiesta di autorizzazione. La comunicazione dovrà essere contenuta nel decreto di inizio anno o, se riferita ad eventi successivi allo stesso, formulata almeno 30 giorni prima della decorrenza dell'evento; in assenza di autorizzazione, il Presidente della Commissione sarà tenuto a dare seguito alla rotazione prevista.
- 5) I componenti (Presidente di sezione, Vice Presidente e Giudici) nominati per la prima volta, saranno destinati, preferibilmente, in una sezione nella quale risultino assegnati componenti già in servizio, essendo opportuno non assegnare ad una stessa sezione più di un componente di prima nomina.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 6) Avuto riguardo alla media del numero di sezioni fissate dal DM 11 aprile 2008, se la Commissione è costituita da almeno 7 sezioni per le Regionali e almeno 5 sezioni per le Provinciali, possono essere previste due sezioni specializzate per materie all'interno della stessa, assicurando, ovviamente, nella composizione di ognuna la presenza di componenti esperti nelle materie assegnate.
- 7) Per quanto riguarda le nuove sezioni specializzate introdotte dall'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento di istituzione delle stesse, si rinvia alle successive disposizioni che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria riterrà di adottare.
- 8) Laddove nelle Commissioni si verifichi la contemporanea vacanza del Presidente e del Vice Presidente di una Sezione, si segnala l'opportunità di procedere al temporaneo congelamento della stessa, anche quando una o più delle altre sezioni a seguito "dell'accorpamento" dovesse risultare composta da cinque o più giudici. Tale procedimento, invece, non può essere adottato nell'ipotesi di copertura del solo posto di Presidente di sezione o del posto di Vice Presidente, pur se nella vacanza dei posti di Giudice; **detta inibizione, tuttavia, non vige in caso di specifica autorizzazione o invito al congelamento o soppressione della sezione da parte del Consiglio di Presidenza**, anche conseguente alla presenza di particolari situazioni di organico che lo rendessero necessario o di esubero del numero di PS e VPS, con riguardo a quello determinato dal decreto ministeriale 11 aprile 2008 o di quello di cui alla tabella allegata alla Circolare 8 ottobre 2019; nel caso in cui tale ultima situazione coincidesse con un numero di sezioni eccedenti quelle di cui al detto decreto, per esse, in luogo del congelamento, dovrà essere confermata la soppressione dal medesimo stabilita, eseguita con le modalità di cui al precedente punto 2).
- 9) Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni.

Per l'individuazione del giudice *per l'applicazione d'ufficio* si terrà conto, nell'ordine, **della minore anzianità di servizio ed, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo.**

Nell'ipotesi di sostituzione per temporanea assenza di un componente del collegio giudicante, alla quale **non** sia possibile ovviare con la sostituzione all'interno della sezione o con il ricorso alla lista delle sostituzioni predeterminate, eventualmente predisposta dal Presidente della Sezione, il criterio seguito sarà sempre quello **della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica;** in ogni caso, verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo.

- 10) In caso di assenza del Presidente di sezione, per una delle cause indicate nella risoluzione n. 11 del 1° luglio 1997 e per un periodo superiore al mese, il Presidente della Commissione





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

provvederà alla sostituzione del Presidente assente, nelle funzioni giurisdizionali e in quelle non giurisdizionali, nel modo che segue:

- a) se alla sezione risulti assegnato il vice Presidente designerà lo stesso quale facente funzioni;
- b) se alla sezione non risulti assegnato il vice Presidente o se anche lo stesso risulti assente per un periodo superiore al mese e il Presidente della Commissione non ritenga di dover congelare la sezione, adotterà il criterio indicato al punto n.9 che precede, con applicazione di Presidente di altra sezione;
- c) nel caso in cui, per la contestuale vacanza di più posti di Presidente, non sia possibile provvedere in tal senso, il Presidente della Commissione applicherà il Vice Presidente di altra sezione quale facente funzioni.
- d) al fine di garantire l'alternanza nelle presidenze dei collegi giudicanti, alla sezione presieduta da un Presidente di Sezione applicato o facente funzioni, come sopra individuato, dovrà essere assegnato, se non già presente, un Vice Presidente da individuare con il criterio di cui al punto n. 9) che precede.

Secondo il criterio generale vigente, le applicazioni di cui alle lett. b) e c) non potranno essere effettuate relativamente a Presidenti o a vice Presidenti già applicati in due altre sezioni, salvo eccezionale autorizzazione concessa dal Consiglio in presenza di particolari criticità di organico segnalate dal Presidente della Commissione.

- 11) Il Presidente della Commissione, **con lo stesso decreto di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs n. 545/92**, provvederà alla **costituzione della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato**, di cui agli artt. da 137 a 141 del DPR 30 maggio 2002, n. 115.
- 12) I Presidenti delle Commissioni, **con separato decreto** da adottare entro **il 30 di giugno** di ogni anno, indicheranno una o più **sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare** del provvedimento impugnato (art. 6, comma 3 D.Lgs 545/92).

Alla composizione della Commissione provvede il Presidente, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a interpello, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, Vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l'individuazione del Presidente di Sezione, Vice Presidente o di giudice tributario *per l'applicazione d'ufficio* si terrà conto, nell'ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso dovrà essere osservata nell'ambito delle Commissioni con più di due sezioni la rotazione annuale tra le sezioni stesse.

- 13) Per quanto riguarda la cessazione o rinnovo quadriennale dei Presidenti di Commissione, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, ed all'eventuale assegnazione ad altra Commissione o ad altro incarico, si provvederà nei modi e tempi di cui



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

al regolamento approvato nella seduta del 12 luglio 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il 20 ottobre 2016.

- 14) Si richiama la risoluzione n. 14 del 23 giugno 1998 per quanto concerne i problemi organizzativi conseguenti alla nuova disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

II - Modifiche nella composizione delle Sezioni in corso di anno

Anche alle variazioni in corso di anno si applicano i criteri innanzi indicati, ed in particolare:

- 1) Per tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali, il Presidente, prima di procedere all'assegnazione dei componenti di nuova nomina, di cui al punto 6) del precedente paragrafo (composizione delle sezioni), e, comunque, quando in una sezione si verificano vacanze alle quali il Presidente – in considerazione delle pendenze esistenti, che non giustificano il permanente ricorso alle applicazioni – intende ovviare con il trasferimento a tale sezione di un componente di un'altra sezione, **dovrà essere data comunicazione a tutti i componenti della Commissione, compresi gli applicati da altra Commissione**, della vacanza che si intende coprire, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta ed, a parità, della maggiore età.
- 2) Analogamente, per le Commissioni Regionali, in caso di necessità di **nuove assegnazioni di componenti alle sezioni staccate delle medesime**, dovrà essere data comunicazione della sede che si intende coprire a tutti i componenti della Commissione, compresi gli applicati da altra Commissione, assegnando un termine non inferiore ai venti giorni dalla pubblicazione per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti, la valutazione dei quali dovrà avvenire secondo i criteri prioritari della maggiore anzianità di servizio nella carica ricoperta ed, a parità, della maggiore età.
- 3) Se gli interPELLI interni indetti ai precedenti punti 1) e 2) dovessero risultare incipienti o deserti, il Presidente **dovrà provvedere con assegnazioni d'ufficio**; per l'individuazione del giudice per l'assegnazione d'ufficio si provvederà con una rotazione semestrale dei componenti in servizio, a partire da quelli con minore anzianità di servizio ed, a parità, con minore età anagrafica.
- 4) Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Presidente, con la pubblicazione, potrà specificare, se necessario, anche l'estrazione professionale che deve avere il componente da destinare al posto da coprire.
- 5) Le variazioni che si verificano nel corso dell'anno vanno comunicate con tempestività, unitamente alle variazioni tabellare consequenziali.
- 6) Nei casi di cessazione di un componente, il Presidente della Commissione avrà cura di provvedere al tempestivo ritiro delle tessere di riconoscimento ed al loro inoltro al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

III - Calendario delle udienze e composizione dei Collegi giudicanti

All'inizio di ogni anno:

- 1) **il Presidente della Commissione**, avuto riguardo all'obbligo di prevedere un numero di udienze mensili adeguato e, di norma, non inferiore a quattro per collegio, sentiti i Presidenti di sezione, stabilisce i giorni della settimana nei quali le sezioni tengono udienza e **fissa il periodo di vigenza della composizione dei collegi giudicanti nell'ambito della Commissione stessa, di modo che risulti uniforme per tutte le sezioni.** Tale periodo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 545/92, è trimestrale; per motivate ragioni organizzative può essere esteso fino massimo al semestre, ma **sempre uniforme per tutte le sezioni.**

Particolari situazioni che non consentano di attenersi alle anzidette disposizioni dovranno essere segnalate dai Presidenti delle Commissioni al Consiglio di Presidenza, con la specifica indicazione delle ragioni e delle proposte che si indicano in alternativa, che potrà autorizzare la deroga, purché venga assicurato il numero di **almeno due udienze mensili per collegio.**

Potrà essere autorizzata, **in via eccezionale**, la fissazione di una sola udienza mensile per collegio nella sola ipotesi in cui almeno il 90% del carico dell'ufficio registri iscrizioni non anteriori ai dodici mesi precedenti.

Sempre in caso eccezionale e per oggettive motivate esigenze organizzative, è compatibile la tenuta di due udienze nello stesso giorno, purché la composizione dei collegi giudicanti sia diversa, in differente orario e con un intervallo temporale tra le stesse adeguato al numero di ricorsi da trattare.

- 2) **Il Presidente della Commissione**, attenendosi al c.d. carico esigibile da ogni giudice tributario, così come verrà individuato dal Consiglio con successiva delibera, **ove registri in pianta organica personale giudiziario in esubero** dovrà predisporre un piano di gestione dell'arretrato accumulatosi, che conterrà indicazioni puntuali sulle modalità di utilizzo dei componenti, mediante la formazione e fissazione di ruoli di udienza che tengano conto della priorità nella trattazione che deve essere data alle iscrizioni maggiormente risalenti nel tempo, anche con la fissazione di udienze straordinarie, con un progetto di smaltimento dall'arretrato in grado di garantire definizioni superiori al 10%.

Analogamente **per le Commissioni non aventi giudici tributari in esubero ma che presentano pendenze di affari** al 31 dicembre dell'anno precedente, i Capi degli Uffici redigeranno un piano di gestione idoneo a definire quantomeno gli affari sopravvenuti e che contenga, altresì, il carico di lavoro che verrà assegnato ai giudici, compreso lo stesso Presidente della Commissione Tributaria.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Sul punto, ragioni sopravvenute, specie legate all'attuale Pandemia SARS COV – 2 e comunque per l'intero periodo di durata, come già in premessa specificato, suggeriscono di mitigare i dati relativi al numero di sentenze che ogni giudice tributario è tenuto a garantire per soddisfare le finalità di cui all'art. 37 DL 98/2011.

- 3) **Il Presidente della Commissione**, fermo restando quanto previsto dalle Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, nella fissazione delle udienze mensili avrà cura di applicare il disposto dell'art. 30 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, individuando per ciascuna sezione, almeno una udienza per ogni mese nella quale trattare, se presenti, le controversie di valore superiore ad € 51.645,69 e/o nei confronti di società con personalità giuridica e/o inerenti l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4) **Il Presidente della Sezione** avrà cura di distribuire dette controversie tra tutti i componenti del Collegio, compresi i Presidenti e i Vice presidenti, secondo i criteri previsti nella sez. IV della presente risoluzione, avendo cura di indicare, per tipologia e materia, i criteri di assegnazione dei fascicoli a se stesso ed ai componenti del collegio.
- 5) **Il Presidente di ciascuna sezione**, previa consultazione dei componenti della sezione, stabilisce con proprio decreto il calendario e l'orario delle udienze della sezione.
- 6) Sulla base di quanto fissato dal Presidente della Commissione in ordine al periodo di vigenza della composizione dei collegi, uniforme per tutte le sezioni, all'inizio del detto periodo, il Presidente di ciascuna sezione stabilisce la composizione dei collegi giudicanti, curando l'avvicendamento dei componenti della sezione nei diversi collegi, in modo da evitare collegi "fissi", composti, cioè, sempre dagli stessi componenti e prevedendo almeno un collegio settimanale. Qualora ciò non sia possibile per problemi di strutture, di personale od altre cause, che il Presidente specificherà nel decreto, è possibile programmare diversamente l'attività dei collegi, sempre osservando, quanto alla presidenza degli stessi, l'alternanza con il Vice Presidente, provvedendo, in caso di mancanza di quello titolare, con applicazioni da altre sezioni.
- 7) **Il Presidente di sezione** prevedrà anche un turno di sostituzione per eventuali assenze, indicando per ciascun collegio un componente della sezione, non compreso nella composizione del collegio, che sarà chiamato a sostituire il componente assente.
- 8) **Il Presidente di sezione** provvederà a disporre affinché ogni decreto concernente le disposizioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 venga notificato, per la dovuta conoscenza, ai componenti della sezione;
- 9) **Il componente del collegio**, che non possa essere presente nel giorno di udienza, è tenuto a comunicare preventivamente, senza ritardo, la sua indisponibilità al Presidente di sezione e/o alla segreteria; nel caso che l'impedimento si manifesti nell'imminenza dell'udienza, deve avvertire della sua assenza direttamente il componente designato per la sostituzione e, comunque, il Presidente e/o la segreteria. Nell'ipotesi che anche il componente previsto di turno per la sostituzione sia assente o, comunque impossibilitato, sarà chiamato a comporre il collegio l'altro componente della sezione.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- 10) **Il Presidente della sezione**, in caso di assenza, è sostituito dal Vice Presidente della sezione medesima.

Il Vice Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Presidente della sezione e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Vice Presidente di altra sezione.

Il principio cui occorre attenersi è, quindi, quello della sostituzione predeterminata all'interno della sezione, con possibilità di ricorrere al sistema indicato al punto 10) della sezione I, solo quando si verifichi l'impossibilità della sostituzione interna.

- 11) Tuttavia, in alternativa al sistema di sostituzione innanzi delineato, è in facoltà dei Presidenti delle Commissioni predisporre, in relazione a ciascun giorno di udienza, un elenco dei Presidenti di sezione, dei Vice Presidenti di sezione e dei giudici disponibili per le sostituzioni, che verranno utilizzati osservando, una turnazione.

Le Segreterie dovranno attestare che la sostituzione è avvenuta secondo gli indicati criteri, dando atto dell'impossibilità del chiamato precedente ad essere presente.

- 12) Qualora in una sezione **siano presenti soltanto il Presidente, il Vice Presidente ed un giudice** e l'indicato sistema di sostituzione e di applicazione non consenta l'ordinaria composizione del collegio giudicante, quest'ultimo potrà essere formato dal Presidente o Vice presidente della sezione e dagli altri due in qualità di componenti, a prescindere dalla carica rivestita.
- 13) Allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza della sezione su alcune questioni, è data facoltà al Presidente di convocare periodicamente tutti i componenti della sezione per una stessa udienza. In tal caso il collegio risulterà composto per ciascun ricorso dal Presidente, dal Vice Presidente e dal relatore e, per i ricorsi assegnati al Presidente o al Vice Presidente come relatori, da uno dei giudici, partendo da quello indicato con il n. 1 nella composizione della sezione per il primo ricorso e procedendo con quello indicato con il n. 2 per il secondo ricorso e così di seguito.

Sempre allo scopo di garantire un'uniformità di giurisprudenza in tutte le sezioni della Commissione, il Presidente della stessa valuterà la necessità di convocare periodicamente, ma necessariamente almeno una volta l'anno, i Presidenti di Sezione ed i Vice Presidenti, con facoltà di estendere l'invito a tutti i componenti, per discutere di casi di identico o analogo contenuto che hanno ricevuto decisioni diverse da parte delle sezioni o di nuove disposizioni normative al fine di una condivisa valutazione interpretativa; di tali riunioni dovrà redatto verbale e il Consiglio di Presidenza si riserva di acquisirne copia per le finalità di sua competenza.

IV - Assegnazione dei ricorsi

- 1) Per quanto riguarda l'assegnazione e la ripartizione dei ricorsi alle sezioni ed ai singoli relatori, si applicano le Risoluzioni n. 5 del 27/4/2010 ed integrativa n. 7 del 20/7/2010 che disciplinano l'intera materia, **avendo cura, in ogni caso, di assicurare un rigoroso**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- equilibrio** del numero delle udienze e delle assegnazioni tra i componenti delle sezioni **ed il costante rispetto della loro cronologia** di deposito in Commissione e di assegnazione alla sezione. Si rammenta che per assicurare la omogenea distribuzione delle controversie tra i componenti ed i Presidenti di sezione e vice Presidenti, come indicato nelle richiamate risoluzioni, occorrerà avere particolare attenzione al loro valore e tipologia, evitando la concentrazione nelle medesime figure o sezioni di tipologie di ricorsi cosiddetti “seriali” (quali a titolo di esempio quelli concernenti le cessate materie del contendere), tranne, ovviamente, i casi di necessaria riunificazione per motivi oggettivi o soggettivi.
- 2) Tenuto conto che la ripartizione dei ricorsi avviene a mezzo del “**Programma per l’assegnazione automatizzata dei ricorsi alle sezioni**”, attualmente in uso, i Presidenti di Commissione provvederanno, ad intervenire nelle varie fasi della procedura informatizzata, attuando le variazioni di assegnazione che si rendessero necessarie per garantire il rispetto dei punti d’anzi enunciati.
 - 3) In considerazione della avvenuta attivazione del Processo Tributario Telematico, i Presidenti di Commissione e, per le specifiche competenze, i Presidenti di sezione ed i Vice Presidenti, avranno cura di sollecitare tutti i componenti dei collegi all’utilizzo della piattaforma informatica S.I.Gi.T. per la consultazione via internet dei fascicoli processuali depositati in via telematica, rammentando che in tali casi gli atti processuali sono immediatamente disponibili, oltre che per il relatore, anche per tutti i giudici del collegio al quale gli stessi sono assegnati;
 - 4) A partire dalla attivazione presso le Commissioni dell’applicativo per la gestione informatizzata dei provvedimenti giurisdizionali nell’ambito del Processo Tributario Telematico, i componenti delle stesse dovranno attenersi strettamente alle direttive di utilizzo che verranno fornite, avendo **particolare cura alla riservatezza delle credenziali digitali** assegnate per la sottoscrizione digitale;
 - 5) Al fine di assicurare la dovuta verifica sul rispetto dei criteri stabiliti, i Presidenti delle Commissioni Regionali, **utilizzando esclusivamente i prospetti allo scopo predisposti dal Consiglio di Presidenza**, trasmetteranno a quest’ultimo, **entro 30 giorni dal termine di ogni semestre**, il riepilogo dell’attività svolta reso dai Presidenti di tutte le Commissioni dell’ambito di competenza, compresa la stessa Commissione Regionale, nel quale vengano evidenziati, per ogni componente:
 - a) Il numero di udienze a cui ha mensilmente partecipato;
 - b) Il numero di procedimenti assegnati quale relatore;
 - c) Il numero di sentenze depositate quale estensore.
 - d) Il numero degli eventi di cui ai punti a), b), e c) referiti ai giudici tributari applicati da altre commissioni tributarie;
 - e) Il numero degli eventi di cui ai punti a), b), e c) referiti ai giudici tributari eventualmente in esubero, secondo il piano di gestione predisposto, di cui alla precedente sezione III;
 - f) Per ognuno degli eventi di cui ai punti a), b), e c) dovrà anche essere indicata nell’apposita casella il dato medio della sezione di riferimento;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

I Presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionali sono tenuti a compilare, anche se negativo, il prospetto di propria competenza.

In caso di evidenti anomalie o squilibri tra i singoli componenti all'interno delle Commissioni, i Presidenti delle stesse avranno cura di specificare le motivazioni che vi hanno dato luogo, indicando i provvedimenti che eventualmente intendano adottare per rimuoverle.

Si evidenzia che la mancata trasmissione dei suddetti elenchi, così come la mancata adozione di piani di monitoraggio e di interventi in ipotesi di anomalie o ritardi nel deposito delle sentenze, così come di intempestive fissazione delle date delle udienze che concorrono alla lesione del principio del giusto processo, saranno oggetto di valutazione ai fini della nomina, della conferma, della mobilità e per l'avvio del procedimento disciplinare dei Presidenti di Commissione.

V - Deposito degli schemi dei decreti - osservazioni degli interessati – reclami al Consiglio di Presidenza – Aggiornamento degli archivi informatizzati

- 1) I Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione depositeranno presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti suindicati, in ragione delle condizioni emergenziali di lavoro, entro il **15 febbraio 2021**, mentre depositeranno entro il **30 giugno 2021** i decreti relativi a una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
- 2) Ciascun componente della Commissione o della sezione, potrà prenderne visione ed estrarre copia e formulare osservazioni, le quali vanno depositate presso la rispettiva Segreteria entro il 25 febbraio **2021**, o per i decreti di composizione delle sezioni feriali entro il **10 luglio 2021**.
- 3) I Presidenti delle Commissioni e delle sezioni, tenuto conto delle osservazioni depositate, adotteranno i detti decreti entro il **01 marzo 2021, 15 luglio 2021** per quelli delle sezioni feriali, con specifica motivazione in ordine alle osservazioni.
- 4) I decreti medesimi sono immediatamente esecutivi, ma gli interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Presidenza, per violazione dei criteri innanzi precisati, depositando il relativo atto presso la Segreteria della Commissione entro il **10 marzo 2021** e per quelli delle sezioni feriali entro il **25 luglio 2021**.

Scaduto tale ultimo termine, i Presidenti delle Commissioni trasmetteranno al Consiglio di Presidenza i decreti (compresi quelli dei Presidenti di sezione) e gli eventuali reclami; al riguardo si ribadisce che, al fine del compiuto loro esame, è tassativo che l'inoltro al Consiglio dei decreti del Presidente di Commissione e dei Presidenti di sezione avvenga in unica soluzione.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza, di ufficio, in sede di verifica, o su reclamo degli interessati, può annullare i provvedimenti che risultassero in contrasto con i criteri stabiliti e/o adottare provvedimenti in sostituzione.

- 5) Dopo il primo termine del 15 febbraio 2021 i Presidenti di Sezione sono tenuti a depositare con le medesime modalità anche i provvedimenti relativi alla composizione dei collegi giudicanti che emetteranno successivamente, avendo cura di farlo entro il mese precedente il periodo di riferimento (es. per una cadenza trimestrale il secondo trimestre va depositato entro il 15 marzo, il terzo entro il 15 giugno, ecc.), ed i Presidenti di Commissione sono tenuti ad inviarli al Consiglio di Presidenza.
- 6) I termini per la proposizione di osservazioni o reclami avverso i decreti successivi o di variazione, sia del Presidente di Commissione che di quelli di sezione, è sempre di **dieci giorni** dal loro deposito nelle Segreterie, ciò anche nel caso di adozione del **decreto annuale in data antecedente quella del 15 febbraio** che, si rammenta, è fissata unicamente come termine ultimo entro cui provvedere.
- 7) Il mancato deposito dei provvedimenti di cui sopra presso le Segreterie delle Commissioni e/o la mancata trasmissione entro i termini stabiliti comporterà l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 545/92.
- 8) In considerazione della **introduzione del Processo Tributario Telematico e dei servizi informatizzati dedicati ai componenti delle Commissioni Tributarie**, si rende indispensabile assicurare la piena e tempestiva corrispondenza delle banche dati informatiche delle segreterie delle Commissioni con quanto stabilito nei decreti presidenziali. A tale scopo i Presidenti delle Commissioni avranno cura di disporre affinché le segreterie provvedano ad aggiornare gli archivi e banche dati del sistema S.I.Gi.T. a quanto disposto con i decreti adottati dai Presidenti, di Commissione e di sezione, e che vadano a variare per un determinato periodo la composizione delle sezioni o dei collegi (per effetto, ad esempio, di nuove immissioni nelle funzioni, di applicazioni interne o esterne o per cessazioni dal servizio, a qualunque titolo), con esclusione delle variazioni di carattere meramente temporaneo, quali le sostituzioni alle udienze. **Le variazioni dovranno essere acquisite al S.I.Gi.T. entro e non oltre il termine di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti medesimi, con riferimento alla data di quella più immediata tra esse.**
- 9) Analogamente, al fine di consentire agli uffici consiliari la tempestiva acquisizione, anche informatizzata, della **immissione in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali**, i Presidenti delle Commissioni sono invitati a dare rigorosa attuazione alle disposizioni impartite con la risoluzione n. 1 del 19/01/2016, provvedendo a far immediatamente **trasmettere al Consiglio di Presidenza copia del verbale di giuramento**, in caso di prima nomina, o di immissione nelle funzioni, per incarichi successivi, del singolo componente, unitamente alla dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

VI - Commissione del patrocinio a spese dello Stato

- 1) Ai sensi dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, presso ogni Commissione Tributaria è costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un Presidente di Sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal Presidente della commissione, nonché da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla Direzione Regionale delle Entrate. Per ciascun componente è designato anche un membro supplente.
- 2) Alla composizione della Commissione provvede il Presidente, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità. Nel primo caso, laddove le disponibilità siano superiori ai posti messi a concorso, la preferenza verrà accordata al Presidente di Sezione, Vice Presidente o giudice tributario avente maggiore anzianità di servizio e, a parità, maggior età anagrafica. Nel secondo (assenza di disponibilità), per l'individuazione del Presidente di Sezione, Vice Presidente o di giudice tributario per l'applicazione d'ufficio si terrà conto, nell'ordine, della minore anzianità di servizio e, a parità, della minore età anagrafica; in ogni caso, verrà data preferenza al giudice tributario che non sia stato sanzionato disciplinarmente nel quinquennio e/o non sia stato diffidato al deposito delle sentenze perché in ritardo... **In entrambi i casi dovrà essere osservata la rotazione annuale.**
- 3) Al Presidente e ai componenti non spetta alcun compenso.
- 4) Un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria eserciterà le funzioni di segretario.
- 5) Il provvedimento concernente la composizione della suddetta commissione – comprensivo dei nominativi degli iscritti agli albi o elenchi di cui al richiamato art. 12 - sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza entro il primo quadrimestre dell'anno cui si riferisce. In occasione della trasmissione il Presidente della commissione provvederà anche, per i provvedimenti disciplinari che il Consiglio riterrà di adottare, a segnalare i nominativi dei componenti che avessero rifiutato di far parte della commissione del patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui fosse risultato necessario provvedere d'ufficio alla composizione della stessa.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno, senza ritardo, la presente risoluzione consegnandone copia ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni Tributarie ed a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell’Economia e Finanze, si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.



IL PRESIDENTE
Antonio Leone

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Leone', written over the printed name.